

Condizioni Contrattuali Generali per contratti d'appalto (Edizione 2024)

1. Informazioni generali

- 1.1. Le presenti Condizioni Contrattuali Generali («CCG») disciplinano la stipulazione, il contenuto e la gestione dei contratti d'appalto tra Swissgrid SA, in qualità di committente (di seguito «Swissgrid»), e l'impresa appaltatrice (di seguito «Partner contrattuale»).
- 1.2. Ogni pattuizione tra il Partner contrattuale e Swissgrid intesa a modificare o integrare il contratto o le presenti CCG è valida solo se redatta in forma scritta all'interno del contratto o se integrata in un accordo supplementare allo stesso.

2. Adempimento del contratto

- 2.1. Il Partner contrattuale ha la facoltà di avvalersi dei servizi di un'impresa subappaltatrice sia a livello generale che limitatamente a un determinato lavoro, sempre che sia previsto dal contratto d'appalto. In caso contrario è tenuto a richiedere e ottenere il consenso espresso per iscritto di Swissgrid; tale consenso non è richiesto qualora l'impresa subappaltatrice sia chiamata a eseguire solo una parte irrilevante dei lavori e se questo non ne compromette l'esecuzione conforme al contratto. È comunque sia responsabilità del Partner contrattuale assicurarsi che le prestazioni fornite dai soggetti terzi coinvolti siano conformi al contratto.
- 2.2. Il Partner contrattuale impiega solo collaboratori accuratamente selezionati, che hanno ricevuto un'adeguata formazione. Il Partner contrattuale si impegna a rispettare l'esigenza di Swissgrid in termini di continuità del personale. A prima richiesta di Swissgrid, il Partner contrattuale provvederà a sostituire quei collaboratori che, secondo il parere di Swissgrid, (i) non dispongono delle adeguate competenze tecniche, (ii) non rispettano le normative di sicurezza o il regolamento interno di Swissgrid, (iii) sul luogo di lavoro si comportano in maniera sconvolgente, oppure (iv) ostacolano in altro modo l'adempimento del contratto.
- 2.3. Il Partner contrattuale si impegna a rispettare, come standard minimo, il codice di comportamento di Swissgrid (nella versione

pubblicata su www.swissgrid.ch), salvo che gli obblighi in esso specificati siano validi solo per i collaboratori di Swissgrid. In particolare, egli si impegna a evitare conflitti tra i propri interessi e quelli di Swissgrid e a informare immediatamente quest'ultima qualora ne dovessero insorgere.

3. Diritti di controllo di Swissgrid

- 3.1. In qualsiasi momento Swissgrid è autorizzata a effettuare controlli e a ricevere informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori e su tutti gli elementi del contratto. In particolare, Swissgrid è autorizzata a visionare e controllare in qualsiasi momento tutta la documentazione del Partner contrattuale pertinente all'esecuzione del contratto.
- 3.2. In qualsiasi momento Swissgrid è autorizzata a controllare direttamente (o a far controllare da terzi) la qualità dell'opera. Nei confronti del Partner contrattuale, il risultato di queste verifiche non vale come approvazione dell'opera.
- 3.3. Su richiesta di Swissgrid, il Partner contrattuale è sempre tenuto a presentare il rendiconto della propria gestione aziendale e a fornire tutti i documenti quali rapporti intermedi, calcoli ecc. che ha redatto in relazione al contratto.

4. Diritto d'ingiunzione di Swissgrid

Nell'ambito dell'esecuzione del contratto, Swissgrid ha il diritto di impartire direttive al Partner contrattuale. Il Partner contrattuale informa Swissgrid **per iscritto** (conforme all'art. 16 CO, tenendo conto dei regolamenti specifici di Swissgrid in materia di forma scritta) e tempestivamente sulle conseguenze svantaggiose delle direttive impartite, in particolare per quanto riguarda scadenze, qualità e costi, avvertendo in particolare Swissgrid qualora ritenga che gli siano state impartite disposizioni e richieste inadeguate. Qualora Swissgrid, nonostante l'avviso scritto contrario del Partner contrattuale, insista **in forma scritta** (conforme all'art. 16 CO, tenendo conto dei regolamenti specifici di Swissgrid in materia di

forma scritta), il Partner contrattuale non risponde delle conseguenze che ne possono derivare.

5. Rimunerazione

- 5.1. La remunerazione prevista dal contratto compensa tutte le prestazioni necessarie per il regolare adempimento del contratto stesso. La remunerazione copre in particolare anche il trasferimento di diritti, tutti i costi di documentazione e di materiale, le spese, le tasse di licenza e le commissioni amministrative.
- 5.2. Il superamento di un massimale di spesa concordato sarà a carico del Partner contrattuale, eccezion fatta per il caso in cui Swissgrid abbia approvato **per iscritto** (conformemente all'art. 16 CO, tenendo conto dei regolamenti specifici di Swissgrid in materia di forma scritta) la modifica di un ordine, oppure sia tenuta, a fronte di circostanze comprovabili, a farsi carico di spese supplementari.
- 5.3. Swissgrid si riserva il diritto di trattenere dal prezzo dell'opera i costi aggiuntivi e/o eccedenti che sono a carico del Partner contrattuale. Sono fatti salvi in ogni caso i diritti di Swissgrid al risarcimento dei danni.

6. Subappaltatori

- 6.1. Il Partner contrattuale è tenuto a saldare puntualmente le fatture emesse dai suoi incaricati, subappaltatori e fornitori a fronte delle prestazioni rese conformemente al contratto.
- 6.2. All'atto di ogni singola fatturazione, il Partner contrattuale è tenuto a dichiarare di aver debitamente pagato i propri subappaltatori e fornitori secondo quanto previsto dai contratti con essi sottoscritti.
- 6.3. Su richiesta di Swissgrid, entro 20 giorni il Partner contrattuale fornirà a quest'ultima un elenco dei fornitori, subappaltatori e imprese subappaltatrici titolari di eventuali crediti non ancora saldati.
- 6.4. All'atto di ogni singola fatturazione, il Partner contrattuale segnalerà tutti quei procedimenti (di diritto penale, amministrativo, del lavoro) inerenti ai lavori svolti per Swissgrid che lo coinvolgono o che coinvolgono i suoi fornitori, subappaltatori e imprese subappaltatrici e che risultano essere ancora pendenti.

- 6.5. Previa consultazione con il Partner contrattuale, Swissgrid è autorizzata a pagare direttamente gli incaricati, i subappaltatori, le imprese subappaltatrici o i fornitori del Partner contrattuale; i pagamenti così effettuati avranno effetto liberatorio nei confronti del Partner contrattuale in misura pari al singolo pagamento dovuto. Se, entro 14 giorni solari dal ricevimento della comunicazione, il Partner contrattuale è in grado di dimostrare di avere un valido motivo per tenere il pagamento in sospeso, Swissgrid dovrà astenersi dal procedere al pagamento diretto degli incaricati, dei subappaltatori, delle imprese subappaltatrici o dei fornitori del Partner contrattuale.

- 6.6. In caso d'iscrizione temporanea o definitiva di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori, Swissgrid è autorizzata a trattenere l'importo corrispondente in occasione della successiva scadenza di pagamento. Il Partner contrattuale dovrà essere immediatamente informato da Swissgrid in merito all'iscrizione dell'ipoteca legale, ed entro 10 giorni da tale comunicazione sarà tenuto a fornire, ai sensi dell'art. 839 cpv. 3 CC, una garanzia sufficiente a permettere la cancellazione dell'iscrizione dal registro fondiario. Se gli accordi prevedono che debba essere fornito un performance bond (garanzia di buona esecuzione), esso dovrà coprire anche questo obbligo del Partner contrattuale. L'importo trattenuto dovrà essere immediatamente svincolato non appena il Partner contrattuale avrà adempiuto al proprio obbligo di fornitura della garanzia.

7. Garanzie

- 7.1. Il Partner contrattuale garantisce che l'opera presenti le caratteristiche concordate e assicurate, nonché quelle su cui Swissgrid può legittimamente contare secondo la buona fede anche senza un apposito accordo. Il Partner contrattuale garantisce inoltre che tutte le opere eventualmente realizzate nell'ambito del contratto vengano consegnate con tutte le caratteristiche concordate, assicurate e presunte in buona fede per il loro impiego conforme alla destinazione d'uso; si garantisce altresì che dette opere siano conformi alle relative norme in vigore.

- 7.2. L'esercizio del diritto alla garanzia è disciplinato dagli artt. 165 e segg., in particolare dall'art. 169 della norma SIA 118 (2013).
- 7.3. È fatto espressamente salvo il diritto al risarcimento per danni conseguenti.
- 7.4. Il Partner contrattuale garantisce che tanto lui quanto i soggetti terzi di cui si avvale dispongono di tutti i diritti necessari per effettuare le prestazioni nel modo previsto dal contratto. In particolare, il Partner contrattuale è tenuto a concedere a Swissgrid i diritti sui risultati del lavoro secondo le modalità riportate all'interno del contratto.
- 7.5. Il Partner contrattuale garantisce di utilizzare e copiare tutta la documentazione che Swissgrid gli mette a disposizione, compresa quella in formato elettronico, esclusivamente per la fornitura delle prestazioni. Da parte sua, Swissgrid garantisce che l'utilizzo dei documenti da parte del Partner contrattuale non violi alcun diritto di terzi.

8. Procedura di collaudo

- 8.1. Il Partner contrattuale notifica a Swissgrid per iscritto la conclusione dell'opera, con la richiesta di procedere al collaudo. Allo stesso modo devono essere notificate anche le verifiche intermedie o i collaudi supplementari eventualmente concordati. Il Partner contrattuale è tenuto a far confermare per iscritto il collaudo e il termine concordato. Il collaudo deve essere messo a verbale e il documento va sottoscritto da entrambe le Parti contraenti.
- 8.2. Le Parti contraenti concordano la procedura di collaudo e la data dello stesso.
- 8.3. Se in fase di verifica non emergono difetti la prestazione viene accettata mediante sottoscrizione del verbale. Se in occasione del controllo emergono solamente difetti irrilevanti che non compromettono, se non in forma molto lieve, l'uso previsto dell'opera realizzata, ha comunque sia luogo l'accettazione della prestazione con la firma del verbale, ritenuto tuttavia l'impegno del Partner contrattuale ad eliminare i difetti nell'ambito delle prestazioni di garanzia.
- 8.4. Se nel corso della verifica emergono invece difetti essenziali che fanno presumere l'impossibilità di mettere in funzione l'opera, il collaudo viene rifiutato e le Parti contraenti

concordano una nuova data di collaudo dopo l'eliminazione dei difetti riscontrati. Se anche nel corso di questa prova emergessero dei difetti rilevanti e le Parti contraenti non riescono a trovare un accordo sulla prosecuzione, il contratto verrà terminato e le prestazioni, nei limiti di legge, restituite. Sono fatti salvi i diritti al risarcimento dei danni.

- 8.5. In fase di collaudo dell'opera il Partner contrattuale deve fornire una dichiarazione dei suoi subappaltatori e fornitori che attestino che questi sono stati pagati per le loro prestazioni in base ai contratti stipulati e che essi rinunciano all'iscrizione di una ipoteca legale degli artigiani e imprenditori, laddove la natura della fattispecie lo ammettesse.
- 8.6. Il Partner contrattuale deve notificare il completamento dell'intera opera, anche se già messa in uso da Swissgrid.

9. Interruzione del lavoro

Le eventuali interruzioni del lavoro non danno diritto ad alcun indennizzo supplementare a favore del Partner contrattuale, salvo che questi non sia in grado di dimostrare che tali interruzioni sono imputabili a Swissgrid. Eventuali scadenze o termini verranno contrattuali il cui mancato rispetto comportasse la messa in mora del Partner contrattuale saranno prorogati in proporzione alla durata dell'interruzione del lavoro.

10. Assicurazioni sociali

- 10.1. Se il Partner contrattuale è una persona giuridica, questi provvederà a effettuare le necessarie iscrizioni presso le assicurazioni sociali in qualità di impresa autonoma, per sé e per i propri collaboratori. Se non è una persona giuridica, unitamente alla presentazione dell'offerta, dovrà dimostrare di essere iscritto a una cassa di compensazione in qualità di lavoratore indipendente.
- 10.2. Il Partner contrattuale è responsabile per tutte le prestazioni sociali (in particolare AVS, AI, AD) o altre prestazioni di indennità, soprattutto in caso di infortunio, malattia, invalidità e decesso in relazione alle prestazioni concordate; Swissgrid non si assume alcuna responsabilità in proposito.

11. Tutela della riservatezza

- 11.1. L'obbligo di riservatezza sussiste già prima della conclusione del contratto e rimane in vigore per 10 anni dopo l'estinzione del rapporto contrattuale a prescindere dai motivi dello scioglimento e dalla parte che l'ha attuato. Sono fatti salvi gli obblighi previsti per legge.
- 11.2. Se il Partner contrattuale intende effettuare operazioni promozionali basate sul presente rapporto contrattuale oppure pubblicazioni a esso relative, necessita della previa autorizzazione scritta di Swissgrid.

12. Diritti d'autore e altri diritti di protezione affini

- 12.1. Il Partner contrattuale cede a Swissgrid tutti i diritti d'autore e diritti di protezione affini (diritti immateriali e diritti connessi, nonché aspettative giuridiche su di essi) sui risultati del lavoro creati o sorti nel quadro dell'adempimento del contratto, e rinuncia a esercitare i diritti della personalità non trasferibili.
- 12.2. Tutti i diritti di protezione affini preesistenti, ovvero sorti o nati precedentemente l'adempimento del contratto, restano di proprietà del Partner contrattuale.
- 12.3. Sui diritti di protezione affini preesistenti e relativi a parti dei risultati dei lavori concordati, Swissgrid ottiene un diritto di utilizzo illimitato dal punto di vista temporale, spaziale e oggettivo, non esclusivo e trasferibile, che le consente di usufruire e di disporre dei risultati del lavoro.
- 12.4. Al momento del collaudo il Partner contrattuale è tenuto a consegnare a Swissgrid un'opera sgravata da qualsiasi pretesa o diritto di terzi, in particolare da rivendicazioni di terzi inerenti all'opera stessa, ai materiali, alle macchine o agli impianti utilizzati, in ragione di diritti di proprietà o altri diritti di protezione affini. Il Partner contrattuale fornirà a Swissgrid il proprio supporto nel rivendicare tali diritti in sede (pre)processuale e sarà tenuto a rimborsare le eventuali spese e costi legali.

13. Conservazione dei documenti

- 13.1. Per un periodo minimo di 10 anni dalla fine del contratto, il Partner contrattuale conserva (gratuitamente e nel loro stato originale) tutti i documenti che presentano un

riferimento al presente rapporto contrattuale e che non sono stati trasmessi a Swissgrid in copia originale. Il Partner contrattuale dovrà in ogni caso ottenere un'autorizzazione scritta a Swissgrid prima di distruggere e/o eliminare i documenti dopo la scadenza del termine di conservazione.

- 13.2. Il Partner contrattuale dovrà conservare per un periodo di 10 anni (su supporto elettronico o cartaceo) anche tutti i documenti fornitigli da Swissgrid. Il Partner contrattuale dovrà in ogni caso ottenere un'autorizzazione scritta a Swissgrid prima di distruggere e/o eliminare i documenti dopo la scadenza del termine di conservazione.

14. Diritto applicabile e foro

- 14.1. Si applica il diritto svizzero. L'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci dell'11 aprile 1980 (Convenzione di Vienna) viene espressamente e interamente esclusa.
- 14.2. Il foro giudiziario è Aarau.